

FOONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA SCIENZA
DIREZIONE REGIONALE PER IL TERRITORIO DELLA EMILIA-ROMAGNA
UFFICIO REGIONALE DI RAVENNA



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "NULLO BALDINI"
Via Marconi, 2 - 48124 RAVENNA - Tel. 0544/404002 - Fax 0544/406056
Codice Fiscale: 80011270396 - Codice Fatturazione Elettronica: UFA662
E-mail: ratf01000t@istruzione.it segreteria@itisravenna.gov.it
PEC: ratf01000t@pec.istruzione.it - WEB: <http://www.itisravenna.gov.it>



**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO
FORMATIVO di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
per L'ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018**

TRA

L'istituto scolastico Istituto Tecnico Industriale Statale "N. Baldini" con sede a Ravenna in via Marconi 2, tel: 0544/404002, Codice Fiscale: 80011270396, di seguito denominato "ISTITUTO", rappresentato dal Dirigente Scolastico **Grimaldi Antonio** C.F. GRMNTN64D01C351A

E

L'Azienda /Ente **ATLANTIDE Soc. Coop. Sociale p.a.**

con sede in Via Bollana 10 - 48015 Cervia (RA) di seguito denominato "ENTE",

rappresentato da **ANDREA QUARIPOLLO** CF/P.A. 01134730397

nella sua qualità di legale rappresentante,

per l'attività di stage di alternanza scuola-lavoro per lo studente:

nominativo del tirocinante: I

F.:

Premesso che

L'attività in alternanza scuola/lavoro è un'opzione formativa per i giovani per agevolarne l'orientamento circa le future scelte professionali, attraverso la partecipazione ad esperienze, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con quella nel mondo del lavoro.

L'attività in alternanza garantisce agli studenti la possibilità di arricchire la propria formazione, acquisendo, oltre alle conoscenze di base, crediti certificati, rilasciati dall'istituzione scolastica.

I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, con il concorso di partner del mondo del lavoro, sulla base di delibera degli Organi Collegiali e costituiscono parte integrante del curriculum e del Piano dell'Offerta Formativa;

I percorsi in alternanza sono oggetto di apposite convenzioni tra gli istituti scolastici e i partner esterni disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa;

Si conviene quanto segue:

Art. 1: Oggetto e natura dell'attività formativa in alternanza

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Oggetto della stessa sono le condizioni e le norme di regolamentazione del percorso formativo che verrà svolto dagli studenti dell'ISTITUTO presso l'ENTE prescelto nell'anno solare 2017.

L'attività di formazione in alternanza scuola/lavoro, ai sensi dell'art.1 comma 2 del Decreto Leg.vo 77/2005 non costituisce rapporto di lavoro, ma è una opzione formativa per il raggiungimento di obiettivi curriculari fissati dal Consiglio di classe, nell'ambito della personalizzazione dei piani di studio.



Art. 2: Impegni dell'ENTE - L'ENTE si impegna a:

- permettere, nei tempi e nei modi concordati, ai "tutor" scolastici l'accesso alle proprie strutture sia prima dell'attività, a fini esplorativi e d'informazione, sia durante la stessa a fine di monitoraggio;
- accogliere presso le sue strutture gli studenti dell'istituto, per le finalità di cui in premessa, nel numero e secondo le modalità ed i tempi previsti dal progetto formativo concordato con la scuola.
- consentire ai propri dipendenti di svolgere la funzione di "tutor" degli studenti, previo accordi con i "tutor" scolastici, funzione che comporta l'accoglienza iniziale, l'assistenza per il periodo di alternanza scuola-lavoro, la certificazione delle presenze effettuate dagli studenti, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi formativi concordati;
- garantire le misure generali e specifiche per la protezione della salute e per la sicurezza dello studente previste dalla normativa vigente, in particolare a limitare allo studente l'utilizzo del video-terminale ad una durata inferiore alle 20 ore settimanali.

Art. 3: Impegni dell'ISTITUTO - L'ISTITUTO si impegna a:

- designare uno o più docenti che, a titolo di tutor scolastici, saranno delegati a prendere contatti e definire accordi con l'ENTE ed a seguire gli studenti durante il percorso di alternanza scuola-lavoro; **tutor scolastici: docenti del Consiglio di Classe;**
- mantenere costanti rapporti di collaborazione;
- provvedere alla copertura assicurativa INAIL a favore degli studenti ed alla copertura per responsabilità civile degli stessi.
Polizza n. IW/2016/00489 CONVENZIONE 2016/2017 decorrenza 15/06/2016-15/11/2017
- comunicare l'avvio di stage all'Ispettorato del lavoro ed all'INAIL.

Art. 4: Impegni dello studente - Lo studente si impegna a svolgere le attività previste dal progetto formativo. In particolare a:

- rispettare i regolamenti aziendali;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni, conoscenze acquisite, i processi produttivi od altre evenienze relative all'azienda di cui si venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare le norme in materia d'igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, in particolare a limitare l'utilizzo del video-terminale ad una durata inferiore alle 20 ore settimanali.

Art. 5: Progetto formativo

Il Progetto formativo ed orientativo a cui le parti accettano di attenersi verrà sottoscritto dai responsabili individuati:

per i tutor scolastici **il Dirigente Scolastico prof. Grimaldi Antonio.**

Tutor aziendale ... **CHIARA TOZZI**

Art. 6: Natura del rapporto fra ENTE e studente

L'attività svolta dallo studente presso l'ENTE si configura come completamento del percorso didattico formativo e non configura un rapporto di lavoro.

Art. 7: Durata della Convenzione

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e ha durata per l'anno solare 2017.



UNIONE EUROPEA

FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon 2014-2020



ITALIA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il Sistema Nazionale delle Indicazioni Curricolari
Dipartimento per il Sistema Nazionale degli Ordinamenti di Istruzione e Formazione
Dipartimento per il Sistema Nazionale delle Attività Scolastiche e Formative



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "NULLO BALDINI"

Via Marconi, 2 - 48124 RAVENNA - Tel. 0544/404002 - Fax 0544/406056

Codice Fiscale: 80011270396 - Codice Fatturazione Elettronica: UFA662

E-mail: ratf01000t@istruzione.it, segreteria@itisravenna.gov.it

PEC: ratf01000t@pec.istruzione.it - WEB: <http://www.itisravenna.gov.it>



Art. 8: Dichiarazioni delle parti. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati, a seguito di preventiva autorizzazione, a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale cui si riferiscono.

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'ISTITUTO e l'ENTE. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art.7 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n.196.

Ravenna, 5/9/17




Firma per l'ISTITUTO

Firma dello studente

Firma per l'ENTE

Firma del genitore

ATLANTIDE Soc. Coop. Sociale p. a.
Studi e Servizi Ambientali e Agricoli
Sede Operativa: Via Baldini, 2 - 48124 RAVENNA (RA)
Tel. 0544/406056 - Fax 0544/406056
Sede Legale: Via Fontana, 100 - 48100 RAVENNA (RA)
C.C.I.A.A. RA - Partita IVA 03134730397





ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE GIUSEPPE GINANNI
VIA CARDUCCI, 11 – 48121 RAVENNA – TEL. 0544-36449 FAX 0544-30396 –www.itcginanni.gov.it
C. Fiscale 80004640399 – C. Meccanografico RATD03000R – ratd03000r@istruzione.it – Pec: ratd03000r@pec.istruzione.it

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

ITES G. Ginanni con sede in Ravenna via Carducci n.11, codice fiscale RATD03000R, d’ora in poi denominato “istituzione scolastica”, rappresentato dalla Dott.ssa Giuseppina Tinti nata a Forlì il 25/09/1963, codice fiscale TNTGPP63P65D704E;

E

Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a (sede operativa ASL a **Museo Natura** - S.Alberto)- con sede legale in 48123 Ravenna , via Faentina 106, codice fiscale/Partita IVA 01134730397, d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentato dal Sig.Andrea Quadrifoglio nato a Rimini il 27/11/1970, codice fiscale QDRNDR70S27H294C

Premesso che

- ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

La **Atlantide Soc.Coop.Sociale p.a.** qui di seguito indicata/o anche come il “soggetto ospitante”, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n°2 soggetti (Denti Eleonora, Pansecchi Nicole) in alternanza scuola lavoro su proposta di **ITES G. Ginanni**, di seguito indicata/o anche come il “istituzione scolastica”.

Art. 2.

1. L’accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;

- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;

- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Luogo e Data

Ravenna, 10/04/2018

ITES G. Ginanni

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Giuseppina Tinti

Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a.

Rappresentante legale

Sig. Andrea Quadrifoglio



Forlì 01/08/2017

Prot. n. 2796/C14

CONVENZIONE n° 10 TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

Istituto Tecnico “Saffi-Alberti”, con sede in Forlì via Turati,5 codice fiscale 92083960408 d’ora in poi denominato “istituzione scolastica”, rappresentato dal D.S. Gabriella Gardini nata a Forlì il 23/08/1960, codice fiscale GRDGRL60M63D704J;

E

Atlantide Soc. Coop p.a.- con sede legale in V. Faentina 106 Ravenna, codice fiscale/Partita IVA 01134730397 d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentato dal Sig. Quadrifoglio Andrea nato a Rimini 27/11/1970, codice fiscale QDRNDR70S27H294C

Premesso che

- ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

La Atlantide Soc. Coop p.a., qui di seguito indicata/o anche come il “soggetto ospitante”, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture studenti in alternanza scuola lavoro su proposta dell’Istituto Tecnico “Saffi-Alberti”, di seguito indicata/o anche come il “istituzione scolastica”.

Art. 2.

1. L’accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L’attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell’istituzione scolastica.
6. L’accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di alternanza;
- b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;

f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Istituto Tecnico "Saffi-Alberti"
D.S. Gabriella Gardini

Atlantide Soc. Coop p.a.
Legale rappresentante

